



REPUBBLICA DI SAN MARINO

REGOLAMENTO 27 marzo 2007 n.3

Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

*Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.7 adottata nella seduta del 19 marzo 2007;
Visti l' articolo 5, comma 5, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e l'articolo 13 della Legge
Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente regolamento:*

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL DECRETO 30 MAGGIO 2006 N.78 “MODALITÀ DI IMPIEGO DELLE RISORSE DI CUI ALL'ARTICOLO 34 DELLA LEGGE 13 DICEMBRE 2005 N. 179” E DI ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE

Art. 1

La Commissione di Valutazione è istituita a norma dell'articolo 4 del Decreto n.78/2006; è convocata dal Coordinatore che, sentito l'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio che esercita anche le funzioni di Segreteria della Commissione, ne fissa la riunione e l'ordine del giorno.

La convocazione, con atto scritto o tramite posta elettronica, di norma viene effettuata con il preavviso di almeno cinque giorni.

Art. 2

La Commissione assume le decisioni con votazione di tutti i presenti in base al criterio della maggioranza relativa.

L'ufficio di Segreteria cura la verbalizzazione e l'esecuzione delle decisioni.

Art. 3

L'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio:

- a) protocolla ed istruisce le istanze e, adottando la normale diligenza, può richiedere il completamento della documentazione in caso di carenza;
- b) predispose le pratiche per l'esame della Commissione corredandole della propria valutazione sulla congruità dei progetti, dei finanziamenti e/o incentivi richiesti;
- c) attua le deliberazioni.

Su disposizione del Coordinatore la documentazione istruttoria delle pratiche potrà essere trasmessa all'Istituto di credito prescelto per l'erogazione del finanziamento.

Art. 4

La sottoscrizione della domanda di accesso alle risorse previste all'articolo 34 della Legge 13 dicembre 2005 n.179 e del Decreto n.78/2006, rappresenta un impegno unilaterale del richiedente che ne assume la piena responsabilità civile e penale.

La domanda, indirizzata alla Commissione di Valutazione è presentata all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio e contiene le linee del piano economico, finanziario e delle risorse umane necessarie per l'intervento di riqualificazione, valorizzazione e miglioramento dell'attività.

Il progetto è dettagliato in rapporto all'importanza dell'investimento e, in particolare, deve specificare gli obiettivi, i tempi e le modalità degli investimenti e del loro rientro.

La richiesta di accesso al credito è autocertificata e/o corredata della documentazione che l'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio ritiene necessaria anche in relazione al volume dell'investimento. Il richiedente dovrà attestare la piena rispondenza degli interventi alle normative urbanistiche generali e particolari ed a quella della sicurezza e indicare il ruolo del proprietario dell'immobile qualora si tratti di un soggetto differente.

La domanda deve inoltre indicare se il soggetto richiedente ha usufruito in passato di altri interventi pubblici e attestare la normalità dei rapporti tributari e contributivi. Su proposta dell'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio, la Commissione potrà predisporre uno schema di domanda.

L'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio controllerà il rispetto degli impegni riferendo periodicamente alla Commissione.

Il mancato rispetto, in tutto o in parte, degli impegni assunti o dei suoi atti di adeguamento, comporta la decadenza e la revoca del finanziamento, la restituzione del capitale, degli interessi sovvenzionati fino a tale momento e l'applicazione di eventuali penalità previste dalla legge.

La Commissione di Valutazione, delibera in tal senso alla luce dei riferimenti dell'Ufficio e di eventuali osservazioni del soggetto inadempiente.

Art. 5

Le decisioni della Commissione, a cura dell'Ufficio, Artigianato e Commercio sono trasmesse al soggetto interessato e, se del caso, all'Istituto di credito indicato.

L'Istituto di credito convenzionato per l'erogazione dei prestiti agevolati produrrà eventuale impegnativa in relazione alla specifica domanda e al piano di ammortamento del finanziamento richiesto.

Art. 6

L'eventuale iscrizione di ipoteca presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari avverrà a cura dell'Avvocatura dello Stato, la quale ne trasmetterà certificazione alla Segreteria della Commissione, con onere a carico del richiedente il finanziamento.

Trascorsi almeno 10 giorni dalla data di iscrizione del privilegio e verificato da parte della Segreteria della Commissione, eventualmente coadiuvata da tecnici di altri uffici della Pubblica Amministrazione, l'avvio delle opere per la realizzazione del progetto, la Segreteria stessa provvederà a far pervenire al richiedente e all'Istituto di credito interessato l'autorizzazione del Coordinatore della Commissione per l'erogazione del prestito.

La Commissione di Valutazione stabilirà le modalità di erogazione del prestito che potrà avvenire anche in più fasi.

L'Istituto di credito erogante comunicherà alla Segreteria della Commissione, almeno due giorni prima della realizzazione delle operazioni bancarie e/o di rientro delle somme in relazione alle quali è stato concesso il credito agevolato, i contratti di finanziamento e le operazioni convenute.

Art. 7

Sarà compito dell'Ufficio Industria Artigianato e Commercio controllare la regolarità delle erogazioni e/o contribuzioni e dei piani di rientro. In caso di difformità sarà data tempestiva comunicazione alla Commissione che adotterà le iniziative del caso.

Ogni eventuale irregolarità che venga riscontrata dovrà comunque essere oggetto di segnalazione all'Ufficio Industria Artigianato e Commercio.

Gli Istituti di credito devono segnalare immediatamente all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio ogni irregolarità connessa all'esecuzione dei piani di rientro concordati.

Gli stessi Istituti, ai fini dell'emissione a loro favore delle proposte di pagamento relative agli oneri a carico dello Stato, secondo le modalità di cui al Decreto n.78/2006 e ad ogni scadenza delle rate di credito, trasmetteranno all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio e alla Direzione della Finanza Pubblica la documentazione necessaria.

Art. 8

La Commissione di Valutazione ha facoltà di svolgere tutte le verifiche che riterrà necessarie per constatare l'esatto e puntuale svolgimento delle operazioni e delle attività conseguenti alle disposizioni vigenti.

L'accertamento e la contestazione di eventuali inadempienze che non siano eliminate in un ragionevole periodo di tempo, che dovrà essere indicato dal Coordinatore, daranno luogo alle procedure di revoca previste dal precedente articolo 5.

La procedura di revoca viene comunicata al soggetto beneficiario, all'Istituto di credito interessato, all'Avvocatura dello Stato e agli uffici pubblici interessati.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 27 marzo 2007/1706 d.F.R

I CAPITANI REGGENTI
(Antonio Carattoni – Roberto Giorgetti)

**IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI**
(Valeria Ciavatta)